

AGEVOLAZIONI

Le novità 2017 sulla detrazione per interventi antisismici

di Luca Mambrin

La legge di Stabilità 2017 ha disposto la proroga anche per l'anno 2017 della detrazione per le spese relative ad **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex [articolo 16-bis, comma 1, lettera i\), del Tuir](#), introducendo tuttavia alcune novità rispetto a quanto previsto per il 2016.

In particolare è stato modificato l'[articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013](#) il quale ora dispone che a decorrere dall'**1.1.2017**:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.2017**,
- su **edifici** ubicati nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)** e **nella zona sismica 3** di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#),
- riferite a costruzioni **adibite ad abitazione e ad attività produttive**,

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un **ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si deve tener conto anche **delle spese sostenute negli stessi anni** per le quali si è già fruito della detrazione.

Rispetto alla norma in vigore fino al 31.12.2016 è stata introdotta una **diversa ripartizione della detrazione** (da **10 a 5 rate**) e un **abbassamento dell'aliquota** (dal 65% al 50%). Viene tuttavia **ampliata** la platea delle costruzioni alle quali è applicabile l'agevolazione in quanto la norma ora fa riferimento non solo ad abitazioni principali **ma a costruzioni adibite ad abitazioni e attività produttive** anche ricomprese nella **zona sismica 3** di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#), mentre fino al 31.12.2016 la disposizione riguardava solo le zone 1 e 2.

Il **nuovo** [comma 1-quater aggiunto all'articolo 16 del D.L. 63/2013](#) prevede inoltre il **potenziamento dell'aliquota** della detrazione:

- al **70%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi **una riduzione del rischio**

- **sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all'**80%** qualora dall'intervento derivi **il passaggio a due classi di rischio inferiori**.

Si prevede poi che un **apposito decreto**, da adottare entro il 28 febbraio 2017, stabilisca le linee guida per la **classificazione di rischio sismico** delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il successivo e nuovo [comma 1-quinquies](#) prevede poi che qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, l'aliquota della detrazione sia pari:

- al **75%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all'**85%** qualora dall'intervento derivi il passaggio a **due classi di rischio inferiori**.

Anche tali ultime detrazioni si applicano su un **ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

I soggetti beneficiari della detrazione hanno la possibilità per tali interventi (realizzati dall'1.1.2017) di **optare per la cessione del corrispondente credito**:

- ai **fornitori** che hanno effettuato gli interventi;
- ad **altri soggetti privati** (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari),

con la facoltà di successiva cessione del credito. Anche le **modalità di attuazione** di tale disposizione dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da **adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata della Legge (quindi entro il 1.3.2017).

Infine il nuovo [comma 1-sexies](#) dispone che, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi in esame rientrano anche **le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

